

## IL NOSTRO INTERVENTO

Firenze, 23 maggio 2007

Al Direttore della Divisione VIII - Direzione Generale per la Motorizzazione  
Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei Trasporti - via Caraci Giuseppe, 36 00157 ROMA

**Al Sindaco del Comune di Numana** - MUNICIPIO Piazza Santuario 24 60026 NUMANA (AN)  
e p.c.:

Al Sig. Francesco Marcelli Consigliere Comunale di Numana - MUNICIPIO piazza Santuario 24 60026 NUMANA (AN)  
Avv. Giampaolo Pacini via del Bobolino 12 50125 FIRENZE (FI)  
Avv. Maria Paola Stramigioli via Pompeiana 11 60027 OSIMO (AN)  
Avv. Franco Fatichenti piazza Garibaldi 15 62100 MACERATA  
Avv. Rossana Ippoliti via Quattro Novembre 60 60026 NUMANA (AN)

**Oggetto:** istanza per la revoca delle ordinanze

### Riferimenti:

Lettera prot. 0048535-22/05/2007-USCITA 23.19.14 datata 22 maggio 2007 del Ministero dei Trasporti - *Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII a firma del Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Dondolini. (fotocopia in allegato);*

Lettera datata 14 maggio 2007 a firma dell'Avv. Franco Fatichenti di Macerata che ci ha scritto per incarico del Comune di Numana. Lettera dove, increduli, tra l'altro, si legge: .... *Non voglio dirLe naturalmente per questo: " amico mio la pianti..." (che non sarebbe giusto...); quanto piuttosto suggerirLe di non usare più per l'avvenire, come brando virulento con il quale combattere le ordinanze in questione, il Codice della Strada o questa o quella lettera di questo o quel Funzionario del Ministero dei Trasporti: che questi armamentari sono divenuti ormai obsoleti..." (fotocopia in allegato)*

Nostra precedente istanza datata 8 aprile 2007 per l'applicazione del Codice della strada concernente la circolazione e sosta delle autocaravan con trasmissione in copia della lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - *Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII a firma del Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Dondolini (ulteriore fotocopia in allegato);*

Con riferimento alla lettera in oggetto e alle sentenze in riferimento, si precisa quanto segue.

### In Diritto

In riferimento alla possibilità di poter disciplinare ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 la sosta delle autocaravan, si ritiene di contestare quanto da sostenuto dal vostro Benigni Roberto con il seguente messaggio e-mail:

----- Original Message ----- From: [poliziamunicipale.numana](mailto:poliziamunicipale.numana) To: [pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it](mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it)  
Sent: Thursday, April 05, 2007 8:47 AM

Subject: Re: CIRCOLAZIONE STRADALE: AUTOCARAVAN, il Ministero dei Trasporti chiarisce molti aspetti.

Ringraziamo per la sollecita comunicazione. Ad ogni modo, si ribadisce che questo Comune non ha emesso l'Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Codice Strada) ma ai sensi del T.U.E.L. 267/2000, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione con le Sentenze che si allegano, a Voi note. Pertanto il D.T.T. non ha alcuna competenza in tale materia, non trattandosi di Codice della Strada.

Magg. dott. Roberto Benigni Comandante Corpo PM Numana (AN) Responsabile Servizio Contenzioso

Infatti, la presente contestazione trova i suoi presupposti logico - giuridici proprio dalla lettura e dalla conseguente interpretazione letterale della normativa in esame.

### L'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 riporta:

Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.